



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DECRETO SINDACALE N. 16 DEL 04/08/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DELLE SALE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamato il decreto sindacale n. 2 del 09/03/2020 con il quale è stata disposta, fra l'altro, la sospensione dell'apertura di tutti i luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, nonché di tutti i luoghi comunali destinati a eventi, manifestazioni e spettacoli di qualsiasi natura;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che provvede alla sua proroga sino al 15 ottobre 2020;

Preso atto inoltre del contenuto del D.L. 30 luglio 2020 n 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che, vista la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, proroga i termini delle misure correlate allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 15 ottobre 2020;

Richiamato il "Regolamento per la concessione temporanea ed occasionale in uso a soggetti privati di locali di proprietà comunale" approvato con Deliberazione C.C. n. 62/2002 che disciplina e individua le sale di proprietà comunali oggetto delle disposizioni

del presente Decreto e il cui utilizzo può essere concesso a soggetti privati;

Ritenuto, al fine di porre le condizioni per la ripresa delle attività e delle iniziative culturali e artistiche del territorio, di consentire la riapertura delle sale di proprietà comunale individuate nel “Regolamento per la concessione temporanea ed occasionale in uso a soggetti privati di locali di proprietà comunale” approvato con Deliberazione C.C. n. 62/2002, purché nel rispetto delle norme anticontagio dettate dagli atti governativi sopra richiamati;

Considerato indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, l'adozione di specifiche misure atte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 22 maggio 2020, la quale riporta, nelle premesse, quanto segue: “Ritenuto comunque che in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli trovano, comunque, applicazione i principi e le misure di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48/2020 e n. 57/2020, i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi; in tale ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 del DPCM 17/5/2020”;

Ritenuto pertanto necessario vincolare, allo scopo di contrastare e di contenere il diffondersi del virus covid 19, i titolari delle autorizzazione per l'utilizzo delle sale comunali al rispetto delle misure anticontagio sotto indicate, peraltro non esaustive, per la completezza delle quali si rimanda, in particolare all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 22 maggio 2020, relativamente alle disposizioni per i musei (che si ritengono applicabili per analogia alle sale comunali), al Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83 nonché a tutte le ulteriori disposizioni regionali e nazionali che verranno emanate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica:

- una minuziosa e frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel disinfettanti;
- pulizia e igienizzazione quotidiana degli spazi prima dell'apertura al pubblico;
- obbligo dell'uso delle mascherine, sia per i titolari delle autorizzazione che per i visitatori;
- messa a disposizione dei visitatori di prodotti igienizzanti per le mani;
- evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro anche nelle operazioni di carico e scarico;

DECRETA

1) la riapertura delle sale di proprietà comunali individuate nel “Regolamento per la concessione temporanea ed occasionale in uso a soggetti privati di locali di proprietà comunale” approvato con Deliberazione C.C. n. 62/2002;

2) di vincolare, allo scopo di contrastare e di contenere il diffondersi del virus covid 19, i titolari delle autorizzazione per l'utilizzo delle sale comunali al rispetto delle misure anticontagio sotto indicate, peraltro non esaustive, per la completezza delle quali si rimanda, in particolare, all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 22 maggio 2020, relativamente alle disposizioni per i musei (che si ritengono applicabili per analogia alle sale comunali), al Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83, nonché a tutte le ulteriori disposizioni regionali e nazionali che verranno emanate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica:

- una minuziosa e frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel disinfettanti;
- pulizia e igienizzazione quotidiana degli spazi prima dell'apertura al pubblico;
- obbligo dell'uso delle mascherine, sia per i titolari delle autorizzazione che per i visitatori;
- messa a disposizione dei visitatori di prodotti igienizzanti per le mani;
- evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro anche nelle operazioni di carico e scarico;

3) di trasmettere il presente atto al Responsabile di Servizio e all'Ufficio competente per dare attuazione alle prescrizioni del presente provvedimento.

Lì, 04/08/2020

IL SINDACO
MARRUCCI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)